

Bruxelles, 28 aprile 2017  
(OR. en)

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2016/0021 (NLE)**

---

---

8499/17  
ADD 1

ENV 384  
COMER 60  
MI 351  
ONU 64  
SAN 159  
IND 91

**NOTA PUNTO "I/A"**

---

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
n. doc. prec.:	6250/3/17 ENV 127 COMER 21 MI 124 ONU 25 SAN 62 IND 36 REV 3
n. doc. Comm.:	5772/16 ENV 42 COMER 8 MI 56 ONU 9 SAN 39 IND 24 - COM(2016) 42 final + ADD 1 + ADD 1 REV 1 (de)
Oggetto:	Progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, della convenzione di Minamata sul mercurio - Adozione

---

**DICHIARAZIONE COMUNE DELLA DANIMARCA E DEL REGNO UNITO**

La Danimarca e il Regno Unito riconoscono la necessità di una dichiarazione sulle competenze dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 3, della convenzione di Minamata sul mercurio (la convenzione).

La Danimarca e il Regno Unito sono, tuttavia, del parere che la dichiarazione vada al di là del requisito di cui all'articolo 30, paragrafo 3, della convenzione in quanto tenta di definire la natura delle competenze dell'Unione europea.

La Danimarca e il Regno Unito ritengono che la dichiarazione dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 3, della convenzione non modifichi la ripartizione delle competenze tra l'Unione europea e i suoi Stati membri prevista dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Pertanto, non si può intendere che la dichiarazione comporti una competenza esclusiva dell'Unione europea in relazione alle materie oggetto della convenzione in cui le competenze sono condivise tra l'Unione europea e gli Stati membri.

---

## DICHIARAZIONE DELLA REPUBBLICA DI POLONIA

La Repubblica di Polonia è consapevole della necessità che l'Unione europea ratifichi la convenzione di Minamata sul mercurio (la convenzione). Ciononostante, la Repubblica di Polonia:

- riconosce che l'accordo raggiunto in sede di Consiglio sulla ratifica, a nome dell'Unione, della convenzione non ostacola né pregiudica in alcun modo il ruolo dei parlamenti nazionali nelle rispettive procedure nazionali di ratifica negli Stati membri secondo le rispettive disposizioni costituzionali nazionali;
- sottolinea che il processo di ratifica della convenzione da parte dell'Unione e la sua partecipazione alla conferenza delle parti non possono pregiudicare la ripartizione delle competenze tra l'Unione e gli Stati membri;
- evidenzia che durante la conferenza delle parti gli Stati membri e la Commissione dovrebbero collaborare strettamente nel corso dei negoziati per veicolare a livello esterno una posizione comune dell'Unione europea;
- osserva che le posizioni che l'UE e i suoi Stati membri dovranno adottare alla conferenza delle parti saranno determinate secondo la modalità consueta, conformemente alle norme e alle procedure operative dell'Unione in vigore.

La Repubblica di Polonia riconosce la necessità di una dichiarazione sulle competenze dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 3, della convenzione. La Polonia è, tuttavia, del parere che la dichiarazione vada al di là del requisito di cui all'articolo 30, paragrafo 3, della convenzione in quanto tenta di definire la natura delle competenze dell'Unione europea.

La Repubblica di Polonia ritiene che la dichiarazione dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 3, della convenzione non modifichi la ripartizione delle competenze tra l'Unione europea e i suoi Stati membri prevista dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Pertanto, non si può intendere che la dichiarazione comporti una competenza esclusiva dell'Unione europea in relazione alle materie oggetto della convenzione in cui le competenze sono condivise tra l'Unione europea e gli Stati membri.